



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice monocratico per le pensioni

Adriana Parlato

ha pronunciato la seguente

sentenza 324/2024

resa nel giudizio per l'ottemperanza della sentenza di questa Sezione n.316/2021, iscritto al n. **69522** del registro di segreteria, promosso con ricorso depositato il 15 aprile 2024 ad istanza di **B. S.**, nato OMISSIS (c.f. OMISSIS) ed ivi residente in OMISSIS, elettivamente domiciliato in Villa San Giovanni, via U. Zanotti Bianco, 33 (RC), presso lo studio legale dall'avvocato Santo Delfino, (c.f. DLFSNT66C05H224U, pec: santo.delfino@avvocatirc.legalmail.it), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

CONTRO

- **l'INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587)**, con sede in Roma alla via Ciriaco il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avvocati Tiziana G. Norrito (c.f. NRRTNG70H55F061Y pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) e Francesco Gramuglia (c.f. GRMFNC64R17F158V pec avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) giusta procura generale alle liti del notaio dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023, Rep. 37590 Racc. 7131, ed elettivamente domiciliato in

Palermo, presso l'Avvocatura dell'Istituto sita in via M. Toselli n. 5 (fax 0917798749).

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Udito all'odierna udienza pubblica, con l'assistenza della sig.ra Michela Montalbano, il procuratore dell'INPS, come da verbale;

premessi in

FATTO

1. Questa Sezione, pronunciandosi con la sentenza in epigrafe, riconosceva il diritto dell'odierno ricorrente alla rideterminazione della quota del trattamento pensionistico calcolata con il sistema retributivo con l'applicazione del coefficiente di rendimento del 2,44% ai sensi dell'art 54 del D.P.R. n. 1092/73, con condanna dell'amministrazione al pagamento dei maggiori ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione.

Tale decisione veniva gravata dall'INPS e il relativo giudizio si concludeva con la sentenza n. 11/22 dalla locale Sezione d'Appello, che dichiarava improcedibile l'impugnazione.

L'interessato, in data 9 novembre 2023, notificava all'ente previdenziale la decisione di prime cure, con invito a adempiere alle statuizioni a sé favorevoli ivi contenute.

2. Il pensionato, quindi, non avendo ricevuto riscontro, proponeva il presente giudizio al fine di ottenere l'esecuzione di quanto stabilito nella sentenza n.316/2021.

3. L'Inps si costituiva con memoria del 27 settembre 2024, riferendo di aver già provveduto a riliquidare il trattamento spettante al B. e a corrispondere i relativi arretrati già nell'agosto 2021, ben prima della notifica del presente

ricorso, e chiedendo la condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio.

4. La difesa del ricorrente, in data 2 ottobre 2024, depositava una dichiarazione di rinuncia all'azione, già notificata alla controparte, evidenziando che l'amministrazione non aveva comunicato la rideterminazione del trattamento neppure a seguito della sollecitazione ad eseguire il *dictum* giudiziale e che non erano state esplicitate le ragioni sottese al pagamento di ratei arretrati.

5. All'udienza del 16 ottobre 2016, assente la difesa del ricorrente, l'avvocato Norrito, per l'INPS, precisava che il mandato conferitogli non contemplava la facoltà di prestare adesione alle rinunce, rimettendosi, in ordine alle spese, alle decisioni del giudicante.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio è stato istaurato al fine di ottenere l'ottemperanza della sentenza di questa Sezione n.316/2021, che, in realtà, era stata portata ad esecuzione già prima del deposito del ricorso.

2. Come esposto in narrativa, il difensore di parte ricorrente attraverso uno scritto difensivo e notificato alla controparte, dichiarava di voler rinunciare all'azione.

3. In mancanza di accettazione da parte dell'INPS della rinuncia, tuttavia, la stessa, ai sensi del comma art. 110, comma 3, c.g.c., non è efficace.

4. Ciò posto, in base a quanto dimostrato dall'ente resistente e non contestato da parte attrice, il ricorso deve considerarsi proposto in assenza dell'interesse ad agire in capo all'istante, richiesto ai sensi dell'art. 100 c.p.c., inteso quale

possibilità di conseguire un risultato utile dalla proposizione dell'azione, che sede di ottemperanza, equivale al prolungamento, in altra forma processuale, dell'interesse che ha retto il giudizio di cognizione ed è sfociato nella sentenza di cui si chiede l'esecuzione (*cfr.* la sentenza della Terza Sezione d'Appello n.499/2023).

5. Quanto alla regolazione delle spese di giudizio, l'avvenuta definizione della controversia in rito, ossia sulla base di una questione pregiudiziale, giustifica la loro compensazione tra le parti, sussistendo i presupposti dell'art. 31, comma 3, c.g.c (*cfr.* le decisioni n. 59/2023 della Sezione Molise e n. 572/2021 della Sezione Campania).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad agire e compensa le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024.

Il Giudice

consigliere Adriana Parlato

F.to digitalmente

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 17 ottobre 2024

Pubblicata il 18 ottobre 2024

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)

